ENTE PARCO DELL'ETNA
Nicolosi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 19

ORIGINALE

OGGETTO: Adempimenti art. 7 , comma 5, l.28/2/1985 n. 47 ed art. 14 l.r. 17/1994 e successive modifiche ed integrazioni . Immobile abusivo realizzato nel territorio del Comune di Adrano Contrada " Timpone" censito al catasto terreni al Foglio 31, part 236 (ex 134 ed ex 38) ed al catasto fabbricati al foglio 31 part. 237 – Zona B del Parco dell'Etna - Ditta Bascetta Agatino

==========

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio del Parco, in seduta di seconda convocazione nelle persone dei sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia – Presidente
2. Raciti Salvatore – Delegato Commissario Città Metropolitana ;
3. Politi Paolo – Delegato Sindaco del Comune di Adrano
4. Scuderi Carlo – Delegato del Sindaco del Comune di Linguaglossa
5. Cosentino Alfio – Sindaco del Comune di Milo
6. Angelo Pulvirenti – Sindaco del Comune di Nicolosi
7. Consoli Marina – Delegato del Sindaco del Comune di Pedara
8. Roberto Di Bella – Delegato del Sindaco del Comune di Ragalna
9. Barbagiovanni Salvatore- Sindaco del Comune di Maletto
10. Michele Mangione- Sindaco del Comune di Randazzo

ASSENTI

1. Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo
2. Sindaco del Comune di Biancavilla
3. Sindaco del Comune di Bronte
4. Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia
5. Sindaco del Comune di Giarre
6. Sindaco di Sant'Alfio
7. Sindaco del Comune di Trecastagni
8. Sindaco del Comune di Viagrande
9. Sindaco di Zafferana Etnea
10. Sindaco del Comune di Belpasso
11. Sindaco del Comune di Mascali
12. Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia

Presenti 10
Assenti 12

Numero legale in seconda convocazione : 1/3 dei componenti del Consiglio (n. 8 componenti presenti)

Scrutatori :Scuderi Carlo, Di Bella Rosario, Consoli Marina

Assume la Presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia , Presidente dell'Ente Parco;

Espleta le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alfio Zappalà ,

E' Assente il il Direttore Reggente, Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi,

Sono presenti la Dott.ssa Maria Grazia Torrisi e l'Ing Giuseppe Di Paola , dirigenti dell'Ente per le materie di competenza in trattazione.

La Presidente , premettendo che con il nuovo funzionigramma adottato dalla Direzione, la materia non è più di competenza della Unità Operativa diretta dall'Ing. Di Paola e che sono assenti sia il dirigente che da gennaio è preposto a tale adempimenti,Dott.ssa Grazia Bruno Dirigente U.O. n. 7 che il Direttore Reggente, nello stigmatizzare tali assenze che denotano la mancanza di attenzione nei confronti di argomenti di tale rilevanza ed impatto per la vita dell'Ente, invita comunque il Consiglio a trattare l'argomento, troppo volte rinviato, chiedendo di relazionare all'Ing. Di Paola che comunque conosce l'argomento per essersene occupato fino al gennaio di quest'anno.

L' ing,. Raciti, delegato del Commissario della Città Metropolitana, accogliendo l'invito della Presidente ,sottolinea la necessità della presenza del Direttore reggente in Consiglio;

Relaziona quindi sull'argomento l'Ing Di Paola, evidenziando in particolare che nel caso specifico l'abusivismo afferisce ad una parte dell'edificio. Chiarisce inoltre l'Ing. Di Paola che in tutti i casi in discussione siamo di fronte ad immobili già acquisiti al patrimonio dell'Ente e già trascritti in favore dell'Ente Parco. L'immobile è in zona B di Parco ed in ogni caso pare problematico l'utilizzo alternativo di porzione di Edificio. L'ing Di Paola ricorsda inoltre che sull'argomento a suo tempo intervenne il Comune di Adrano non indicando per gli immobili abusivi all'O.D.G. possibili utilizzi pubblici.

Interviene il delegato del Sindaco di Adrano per chiedere di visionare la nota cui fa riferimento l'Ing. Di Paola.

Viene letta in Consiglio la nota dle Comune di Adrano a firma del Tecnico.

Il Delegato del Sindaco di Adrano, sottolineando al differenza tra una posizione tecnica espressa nella nota e la posizione dell'Amministrazione che può essere espressa solo dall'organo politico, richiamando anche le sue dichiarazioni in sede di richiesta di prelievo del punto all'O.D.G. relativo al regolamento per l'utilizzo degli immobili abusivi, preannuncia la propria astensione sull'argomento.

L'ing. Di Paola procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione dell'Ufficio con la quale , ai sensi dell'art.14 della l.r.17/1994 e dell'art.7 della l.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'opera abusiva realizzata nel Comune di Comune di Adrano, C.da "Timpone", censito al catasto terreni al Fg.31, part. 236(ex 134 e ex 38) e al catasto fabbricati al fg 31 part.237, Zona "B" del Parco dell'Etna, dalla ditta Bascetta Agatino nato ad Adrano il 22/05/1929 ed ivi residente in via Trezza,83 si propone

- di dare atto che le opere abusivamente realizzate,ed in premessa meglio descritte, contrastano con rilevanti interessi urbanistici e ambientali;

-di dichiarare la mancata esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento del sopra descritto 'immobile abusivo, già acquisito al patrimonio dell'Ente.

Atteso che è superfluo ai fini della attuale determinazione del Consiglio e comunque preclusivo di eventuali orientamento consiliari per possibili utilizzi pubblici degli immobili abusivi, quanto riportato nel parere tecnico relativamente all'espresso riferimento ai punti base per l'escursionismo già individuati in sede di Decreto Istitutivo e di Piano Territoriale. Tale assunto infatti precluderebbe sempre qualsiasi possibile valutazioni da parte del Consiglio essendo in tal caso le strutture da adibire all'escursionismo già fissate e prestabilite.

La Presidente evidenzia che , come da relazione dell'Ing. Di Paola, nel caso in oggetto trattasi di porzione di immobile realizzata abusivamente e che pertanto essa non si presta ad alcun utilizzo.

La Presidente pone quindi in votazione l'approvazione della proposta di delibera relativa a "Adempimenti art. 7 , comma 5, l.28/2/1985 n. 47 ed art. 14 l.r. 17/1994 e successive modifiche ed integrazioni . Immobile abusivo realizzato nel territorio del Comune di Adrano Contrada " Timpone" censito al catasto terreni al Foglio 31, part 236 (ex 134 ed ex 38) ed al catasto fabbricati al foglio 31 part. 237 – Zona B del Parco dell'Etna - Ditta Bascetta Agatino " con la precisazione e modifica sopra evidenziata ;

La Votazione, a scrutinio palese e con l'assistenza degli scrutatori ha il seguente esito

Presenti e votanti n. 10
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 1 (Delegato del Sindaco di Adrano)
Contrari nessuno

IL CONSIGLIO

PREMESSO che con nota di trascrizione Nn. 7114/5446 del 26/02/1999, venivano acquisiti di diritto, gratuitamente, al patrimonio di questo Ente Parco, contro :

- Bascetta Agatino nato ad Adrano il 22/05/1929 ed ivi residente in via Trezza,83

ai sensi dell'art.7 , comma 4 L.47/1985 e ss.mm.ii. ed art. 14 L.R. 17/1994, i seguenti immobili:

- fabbricato abusivo, per intero;
- area di sedime, e terreno di pertinenza in quota parte di proprietà, pari a dieci volte la superficie del fabbricato

nel Comune di ADRANO, C.da "Timpone", censito al catasto terreni al Fg.31, part. 236(ex 134 e ex 38) e al catasto fabbricati al fg 31 part.237, Zona "B" di Parco;

CONSIDERATO che dette opere consistono nell'ampliamento di un vecchio fabbricato, di un vano di dimensione mq 34,33 circa(ml 8,50x3,70e1.92x150) , con altezza al colmo di mt 2,50 e tetto ad una falda con tegole, giusta ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Adrano n.118 del 22/10/1998, notificata all'interessata in data 28/10/1998;

VISTA l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Adrano n.118 del 22/10/1998, notificata all'interessata in data 28/10/1998;

AVENDO ACCERTATO che l'ufficio non è a conoscenza di Ordinanze di sospensione cautelare del procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria (TAR o CGA etc...), né della avvenuta presentazione di istanza per la sanatoria delle opere abusive realizzate;

PRESO ATTO che per gli immobili acquisiti di diritto al patrimonio di questo Ente Parco, sono soggetti al versamento dell' imposta IMU ed in particolare per l'immobile in oggetto per l'anno 2013 è stata versata la somma di € 158,51; per l'anno 2014 € 158,51; per l'anno 2015 € 158,51;

VISTO l'art. 31, DPR 380/2001, commi 5 e 6,(ex art. 7 Legge 28/2/1985 n.47), in base ai quali:

L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;

Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservazione del vincolo. Tali amministrazioni provvederanno alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso;

VISTO l'art.14 L.R. 31-5-1994 n. 17, in base al quale le opere abusive insistenti nelle zone "A", "B" e "C" di Parco, sono acquisite di diritto al patrimonio dell'ente parco. La deliberazione consiliare che eventualmente dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici è di competenza del Consiglio del Parco. Restano ferme le competenze del sindaco nelle zone "D" del parco.

VISTO che l'opera in argomento è stata realizzata in zona "B" del Parco dell'Etna,pertanto andrà demolita a cura di questo Ente ed a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione del Consiglio del Parco non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali

VISTA la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Catania, Sezione III penale, n 2390/01 del 21/11/2001 e esecutiva il 14/1/2002, a carico di Bascetta Agatino, alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 7, legge 28.2.1995 n. 47;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 108 del 06/09/2006 con la quale, per casi similari e come atto d'indirizzo, è stato deliberato, al fine della formulazione della proposta di deliberazione per il Consiglio del Parco, ai sensi dell'art. 14, l. r. n° 17 del 31/5/1994,"*...di procedere alla verifica, mediante sopralluogo, dello stato effettivo delle costruzioni abusive in oggetto e solo dopo, sulla base delle effettive risultanze del sopralluogo, procedere, mediante il confronto ed il coinvolgimento dell'amministrazione comunale interessata, alla puntuale verifica, caso per caso e sulla base della effettiva consistenza dell'opera abusiva e dei suoi possibili utilizzi pubblici sia da parte dell'Ente che in convenzione con le amministrazioni locali, ed a predisporre la relativa proposta per il Consiglio in ordine alla dichiarazione di sussistenza o meno del prevalente interesse pubblico alla conservazione delle opere abusive, fermo restando la piena ed esclusiva competenza del consiglio in materia"*

CONSIDERATO che per l'immobile in oggetto è stato necessario provvedere all'accatastamento dello stesso e che a tal fine è stato dato incarico ad un tecnico esterno il quale ha provveduto ad eseguire un sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi

CONSIDERATO che con il suddetto sopralluogo si ritiene espletato quanto richiesto con la delibera n. 108 del 06/09/2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio del Parco n. 30 dell'11/10/2012, che, al fine della formulazione della citata dichiarazione, per casi similari riguardanti il Comune di Adrano, ha deliberato l'acquisizione da parte di questo Ente anche di eventuali proposte di utilizzo ai fini d'uso pubblico da parte dell'Amministrazione su cui insiste il fabbricato abusivo;

VISTO che con nota prot. 06/Dir del 16-05-2014 è stata trasmessa alla Segreteria degli Organi del Parco la proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 7. Comma 5, della legge 47/85 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 3613/2015 del 30/07/2015 di questo Ente indirizzata al Sindaco del Comune di Adrano, con la quale si richiedono ufficialmente eventuali proposte di utilizzo ai fini d'uso pubblico dell'immobile abusivo da parte dell'Amministrazione stessa, .

VISTO che per casi similari, il Comune di Adrano con nota prot. n. 1907 del 03/03/2014, si è espresso ribadendo quanto stabilito nelle disposizioni normative (art. 31 del DPR 380/01 e art. 14 l.4. 17/94), cioè che la competenza, relativamente alla valutazione sull'eventuale utilizzo del manufatto in oggetto, *"...permane in esclusiva a codesto Parco, non rinvenendosi allo stato, per il caso in specie, diverse e/o contrarie disposizioni vigenti in materia."*

VISTO che con nota prot. 188/2016 del 18-01-2016 l' UOC3 ha trasmesso alla presidenza dell'Ente l'aggiornamento dello "stato dell'arte" relativo alle singole pratiche a suo tempo trasmesse per l'esame da parte del Consiglio per la dichiarazione prevista dall'art.7, comma 5, L.47/85;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 03 del 20/01/2016 con la quale è stata richiesta l'integrazione delle proposte di delibere, trasmesse con prot. n. 06/Dir del 16-05-2014, con l'aggiornamento dello stato attuale delle procedure di ogni singola pratica, del parere tecnico e della necessaria documentazione fotografica

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione con sentenze specifiche (Corte di Cassazione, Penale, Sez. III, 10/07/2007- Sentenza n. 28499 - ; Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, penale – sentenza n 25824/13) ha evidenziato che *"...per quanto attiene la delibera consiliare dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato, si è osservato(Sez. III n. 41339, 6 novembre 2008, non massimata) che essa presuppone che tale evenienza sia attuale e non meramente eventuale, non essendo possibile interrompere l'esecuzione penale per un tempo non definito e non prevedibile. Nella stessa occasione, si è precisato che la delibera in questione può ritenersi legittimamente emanata qualora ricorrono le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi deve essere accertata di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del Consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc.."*

PRESO ATTO che nello specifico, trattandosi di costruzione realizzata in zona vincolata- zona "B" di Parco, l'assenza o meno di contrasto con rilevanti interessi ambientali deve essere accertata da questa amministrazione preposta alla tutela del vincolo;

CONSIDERATO che per quanto di competenza di questo Ente si puntualizza che la previsione dell'art.14 L.R. 31-5-1994 n.17, *in base al quale le opere abusive insistenti nelle zone "A", "B" e "C" di Parco, sono acquisite di diritto al patrimonio dell'ente parco, conferma che in dette zone , ai fini urbanistici decadono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e pertanto gli interessi e la conformità ai fini urbanistici ed ambientali vanno riferite esclusivamente alle competenze dettate dalla normativa vigente attribuibile a questo Ente Parco.*

Pertanto L 'individuazione dell'assenza o meno di rilevanti interessi urbanistici e ambientali va messa in relazione agli obiettivi e alle specifiche che hanno determinato le condizioni del vincolo ambientale, paesaggistico e idrogeologico che caratterizzano la zona di parco in cui insiste l'opera abusiva, rispettando quanto previsto nella l.r. 98/81 e ss.mm.ii ed in particolare quanto previsto nel Decreto Istitutivo n.37/1987 del Parco dell'Etna, Allegato "A" – parte terza, -"*Disciplina delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio delimitato in funzione degli obiettivi da perseguire": che:prevede:*

-punto 3.2., lettera a) - *nella zona "B" è vietato realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti;*
- punto; 3.3 è. *consentita deroga ai divieti previsti nel paragrafo 3.2., e precisamente al divieto di cui al punto a) per le opere funzionali alle attività agricole ammesse nelle aree agricole e per le opere funzionali alla ristrutturazione o, ove necessario, all'ammodernamento delle strade rotabili di accesso alle zone C alto montane e di quelle di collegamento ai punti base per l'escursionismo, con la possibilità di creazione di spazi di sosta per pic-nic ai margini delle strade suddette*

VISTA la relazione – parere tecnico che si allega alla presente deliberazione;

Sottolineato che

- le opere abusive acquisite a favore di questo Ente sono state realizzate in zona "B" di Parco, in agro del Comune di Adrano, C.da "Timpone", censito al catasto terreni al Fg.31, part. 236 (ex 134 e ex 38) e al catasto fabbricati al fg 31 part.237, in assenza di concessione edilizia, e consistono nell'ampliamento di un vecchio fabbricato, di un vano di dimensione mq 34,33 circa(ml 8,50x3,70e1.92x150) , con altezza al colmo di mt 2,50 e tetto ad una falda con tegole, con destinazione abitazione

)- relativamente all' assenza o meno di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, , si rileva che le opere abusive sopradescritte, in rapporto alle caratteristiche in termini di consistenza, volumetrica, di tipologia costruttiva e di destinazione specifica (a civile abitazione) del corpo di fabbrica, non trovano giustificazione per l'ordinaria conduzione della superficie colturale, ed ad essa connessa, essendo quest'ultime condizioni indispensabili che hanno determinato l'imposizione del vincolo. Pertanto le opere abusive non presentano le caratteristiche per le attività esercitabili in zona "B" di Parco, previste dal citato Allegato "A" punto 3.2 e 3.3 del D.I.del Parco dell'Etna

RITENUTO di poter condividere quanto espresso nella relazione tecnica redatta dal dirigente dell'UOC3, fatto salvo perché superfluo ai fini della attuale determinazione del Consiglio e comunque preclusivo di eventuali orientamento consiliari per possibili utilizzi pubblici degli immobili abusivi, quanto riportato nel parere tecnico relativamente all'espresso riferimento ai punti base per l'escursionismo già individuati in sede di Decreto Istitutivo e di Piano Territoriale.

Richiamato l'esito della votazione per come sopra svoltesi

DELIBERA

ai sensi dell'art.14 della l.r.17/1994 e dell'art.7 della l.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'opera abusiva realizzata nel Comune di Comune di Adrano, C.da "Timpone", censito al catasto terreni al Fg.31, part. 236(ex 134 e ex 38) e al catasto fabbricati al fg 31 part.237, Zona "B" del Parco dell'Etna, dalla ditta Bascetta Agatino nato ad Adrano il 22/05/1929 ed ivi residente in via Trezza,83

Di dichiarare che per le opere abusivamente realizzate, in premessa meglio descritte, non ricorrono le condizioni per cui possa legittimamente emanarsi una delibera dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al rispristino dell'assetto urbanistico violato in cui si possa dichiarare la sussistenza di entrambi presupposti consistenti nella assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalente interessi pubblici

INVITA la Direzione a procedere senza indugio agli atti conseguenti rammentando l' incombenza di possibili danni erariali per l'Ente;

In proseguo il Sindaco del Comune di Nicolosi, Angelo Pulvirenti comunica ai colleghi consiglieri che è costretto ad allontanarsi per impegni istituzionali,

IL SEGRETARIO
Alfio Zappalà

LA PRESIDENTE
Antonietta Maria Mazzaglia

==========

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTORE REGGENTE
Tiziana Flora Lucchesi

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco il _____ giorno festivo e per giorni quindici .
Nel periodo suddetto non sono stati prodotti opposizioni o ricorsi.

Nicolosi, lì _____

Il Dirigente
A. Zappalà

==========